



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

N. 65 del 12-02-2020

Oggetto: Costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e del bilancio di previsione 2020/2022;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 112 del 30.12.2019 e n. 8 del 30.01.2020 di approvazione del PEG - Piano Performance 2020/2022 con le quali sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATO il decreto n. 13 del 17.09.2019 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili dei Servizi – Titolari di Posizione Organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario fino al 31.12.2020;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale (CCDI), triennio 2019-2021, previsto dall'art. 7 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto in data 30.12.2019;

PREMESSO che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

RILEVATO che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al CCNL per l'anno 2019.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quiquies* del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016,

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO che, ai sensi del sopra richiamato art. 23 del D.Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le eventuali riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236, della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 5.7.2018, con la quale:

- è stata integrata la parte stabile del fondo con la somma di € 852,87, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004, che prevedeva di incrementare le risorse decentrate, con decorrenza dal 2003, dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza, incremento da destinare al finanziamento delle alte professionalità;
- sono stati conseguentemente rettificati i fondi degli anni 2016 e 2017, a seguito dell'inserimento della predetta quota di € 852,87 e, rideterminato, pertanto, il tetto del fondo 2016, che rappresenta l'attuale tetto del fondo da rispettare, in **€ 92.044,52**, al netto del fondo del lavoro straordinario;

RICORDATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, quali, a titolo esemplificativo:

- dall' 1/1/2019, ai sensi dell'Art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU: sono esclusi dal limite;
- dall'1/1/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali PEO);
- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83.20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;

RICORDATO altresì che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e tra queste:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, limitatamente e alla somma di € 45.386,73, in quanto la somma di € 691,99, integrata con deliberazione giuntale n. 97 del 28.11.2019, deriva da residuo di capacità assunzionale e pertanto non è soggetta al limite ai sensi dell'art. 11-bis del D.L.14.13.2018, n. 135;
- il fondo del lavoro straordinario;

DATO ATTO quindi che il fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016, come sopra determinato;

RILEVATO che sussistono gli elementi per procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018 e da certificazione trasmessa telematicamente in data 27.03.2019 al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 38605 del 14.03.2019, come previsto dall'art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016 mediante l'apposito portale informatico;
- è presumibile che tale vincolo sia rispettato anche per l'anno 2019;
- ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 nell'esercizio 2018;
- gli stanziamenti dei bilanci 2019 e 2020 approvati sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € **49.750,62** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

VERIFICATO che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, essendo allo scopo stata operata la decurtazione di € 2.345,76;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RICHIAMATE le determinazioni n. 48/2020, 53/2020, 59/2020, con le quali i Responsabili dei Servizi Comunali, titolari di P.O., hanno individuato i dipendenti destinatari di specifiche indennità/del trattamento accessorio previsti dal CCDI 2019-2021, per una spesa presunta complessiva in € 4.776,16;

PRESO ATTO che le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa sono quantificate presuntivamente come di seguito specificato:

ISTITUTO	IMPORTO annuo - 2020
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	24.457,79
Indennità di comparto	10.225,22
Indennità condizioni di lavoro/specifiche responsabilità / reperibilità	4.776,16

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitti di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VERIFICATE ED ATTESTATE:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate;
- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) **DI COSTITUIRE** provvisoriamente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo di € **49.750,62** come risulta dal prospetto allegato A) alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020, di cui al precedente punto 2) – pari ad € **49.750,62**, trova copertura nel bilancio 2020-2022, annualità 2020, con imputazione al capitolo 7351 "Fondo miglioramento efficienza servizi" ed ai rispettivi capitoli afferenti il fondo di ciascun centro di costo, oltre ai relativi capitoli per contributi e IRAP;
- 5) **DI ATTESTARE** altresì che il finanziamento relativo alle retribuzioni di posizione e risultato delle P.O., pari a € **45.386,73** soggetti al limite, oltre ad € **691,99**, non soggetti al limite, in quanto derivanti da residuo di capacità assunzionale, e relativi contributi e IRAP, trova copertura ai relativi capitoli di ciascun centro di costo;

- 6) **DI DARE ATTO** quindi che della presente costituzione sono già destinate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO annuo - 2020
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	24.457,79
Indennità di comparto	10.225,22
Indennità condizioni di lavoro/specifiche responsabilità / reperibilità	4.776,16
Retribuzione posizioni organizzative (<i>retribuzione di posizione e risultato</i>) soggette a limite	45.386,73

- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020;
- 8) **DI SUBORDINARE** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Assessore di riferimento: Sindaco Maria Assunta Rizzo
Istruttore: Stefania Foltran

Responsabile del Procedimento: Pizzol Lucia

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Pizzol Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.